

Tra le ulteriori proposte approvate si evidenziano le seguenti:

In materia di Infrastrutture ed investimenti

Viene autorizzata una spesa di **20 milioni di euro** per il biennio 2020-2021 per le attività di progettazione al fine di **completare gli interventi relativi alla SS n. 4 Via Salaria**

Viene previsto che, **fino al 30 giugno 2021**, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della **concessione autostradale a società in house** può avvenire anche in favore di **società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni**, a modifica dell'art. 178 co. 8- ter del Dlgs 50/2016

Viene attribuito ad ANAS una somma di **10 milioni** di euro per l'anno 2020 per la realizzazione degli **interventi SS 42** - Variante Trescore -Entratico;

Viene attribuito ad ANAS una **somma di 10 milioni** di euro per l'anno 2020 per la realizzazione degli **interventi di collegamento tra SS11** Tangenziale ovest di Milano Variante di Abbiategrasso al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo **svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026**

Viene assegnato per l'anno 2020 un contributo straordinario di **5 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano** per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale **dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta**, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19

Viene previsto al fine di dare impulso e rilanciare il **porto di Gioia Tauro**, che il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono **la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale** e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, **al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione**. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma. Il Ministero delle infrastrutture, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi **interventi di adeguamento infrastrutturale**.

Viene disposto che gli **operatori di infrastrutture critiche**, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri **piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi** derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti.

Viene attribuito al **Comune di Taranto**, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, un contributo di **4 milioni di euro** per il 2020, per il finanziamento degli interventi di **messa in sicurezza idraulica** e mitigazione del **rischio idrogeologico** finalizzati all'utilizzo dei siti individuati **per lo svolgimento dei giochi**

Viene attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e Brescia il titolo di Capitale italiana della cultura**

Viene autorizzata spesa di **2 milioni di euro per il 2020** per la realizzazione e il completamento del programma della città di **Padova candidata** all'iscrizione della **Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco**.

Viene autorizza la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla **riqualificazione** e alla **valorizzazione** del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19.

In materia economico-finanziaria

Viene modificato l'art. 26 del testo sulle **misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**, prevedendo che possono **accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI** anche le **società in concordato preventivo** con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Viene incrementato di **10 milioni di euro**, per l'esercizio 2020, le risorse del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura**, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.

Vengono **estese le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese** dall'articolo 56 del DL 18/2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli **eventi sismici del 2012 e del 2016** per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

Viene modificato l'articolo del testo che consente a Cassa Depositi e Prestiti - **CDP S.p.A.** di costituire un patrimonio destinato, denominato **Patrimonio Rilancio**, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia. A tale apporto corrisponde **l'emissione**, da parte di CDP S.p.A. **di strumenti finanziari di partecipazione**. Al riguardo, viene in particolare disposto che il Ministro dell'economia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle predette disposizioni e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

Viene disposto, per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'incremento di **30 milioni** di euro per l'anno 2020 dell'apposito comparto del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva**.

Viene modificato l'articolo 112, comma 6 del TUB stabilendo che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i **confidi iscritti nell'albo** possono concedere altre forme di **finanziamento sotto qualsiasi forma**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, **eliminando** dunque il riferimento al **limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia**.

Viene riconosciuto un **credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit**, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato ed istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, **per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale**.

Vengono introdotte **disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio** con l'indicazione dei criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci il cui **esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.**

Viene assegnata al **Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni** di euro per il 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la **costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi**, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento. Per le medesime finalità, **gli intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i finanziamenti** indicati nell'articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.

Vengono introdotte disposizioni per sostenere lo **sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima**, novellando la vigente disciplina in materia. A tale riguardo, viene in particolare previsto che nell'individuazione di interventi emisure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli **obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030.**

Vengono introdotte disposizioni per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.** In particolare, al fine di supportare **le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica e per assicurarne la continuità aziendale**, viene disposto che le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, **di poter beneficiare**, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, **sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.**

Viene disposto che i **crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili** vantati nei **confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale**, che derivano dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, ove non siano stati certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del D. L. n. 35/2013 (L. 64/2013) per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, **possono essere ceduti**, anche in base alle norme della L. n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, **solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore.**

In materia fiscale

Viene modificato l'art. 28 del testo che introduce un **credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo** a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Al riguardo, viene, in particolare, specificato che il credito d'imposta **può essere ceduto al locatore** in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore

Viene, altresì, previsto che **il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti previsti**, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Vengono ridefinita l'agevolazione per le attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Viene incrementato di **160 milioni di euro** (anziché di 140 milioni di euro) per l'anno 2020 **il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**. Una quota dell'incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli **studenti fuori sede** che rientrano nella soglia **ISEE non superiore a 15.000 euro**.

Viene modificato l'articolo 137 del testo sulla proroga della facoltà di **rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva **il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali** di pari importo. Al riguardo, il termine per il versamento della prima rata, nonché quello per la redazione e il giuramento della perizia, sono stati posticipati dal 30 settembre 2020 al **15 novembre 2020**.

Viene consentito agli **enti territoriali** di deliberare una **riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate**, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Viene modificato il comma 368 dell'articolo 1 della L 145/2018, prevedendo che **l'Agenzia del demanio e le regioni** possono avvalersi della **Fondazione patrimonio comune dell'ANCI** al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e **messa a norma di strutture di proprietà** ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19

Viene differito, dal 30 giugno 2020 al **31 ottobre 2020**, il termine di cui all'articolo 1, comma 8-ter, del DL 162/2019, entro il quale deve avvenire **l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione

Viene modificato l'art. 122 del testo sulla la **cessione dei crediti d'imposta**, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per **i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro** nonché per **l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali**, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Viene disposta la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il **31 agosto 2020**, degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

In materia di lavoro

Viene prevista la possibilità, per **l'anno 2020**, che il **contratto di rete tra imprese** venga stipulato al fine di favorire il **mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi** economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili: l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini **le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità**, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del Dlgs 276/2003 per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative.

Viene riconosciuto per **l'anno 2020**, a decorrere dal **5 marzo e fino al 31 agosto**, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, uno **specifico congedo a ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato**, per i figli di età non superiore ai dodici anni e per il quale è riconosciuta **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione**.

Viene disposto che, in via eccezionale fino al **17 agosto 2020**, la durata della **procedura per il trasferimento d'azienda**, in cui sono occupati complessivamente **più di 15 lavoratori**, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, **non può avere una durata inferiore a 45 giorni**, ai sensi dell'art. 47 co. 1 della L. 428/1990

Viene previsto che il **licenziamento sia escluso** da quegli **atti di costituzione o gestione del rapporto** di lavoro compiuti o ricevuti dal somministratore che si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha **effettivamente utilizzato la prestazione**, di cui all'art. 38 co.3 del Dlgs 81/2015

Viene soppresso il comma 1 dell'art. 81 che, attraverso una novella all'articolo 103 del D.L. 18/2020, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva (**DURC**) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano **validità sino al 15 giugno 2020**.

A seguito dell'abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale **dall'art. 103, co. 2**, che ha previsto **la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi **90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Viene disposto che **i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante** e i contratti di **lavoro a termine** (anche in regime di somministrazione) siano **prorogati** nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati **sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Viene previsto, allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive, che **in via eccezionale per l'anno 2020**, **l'INAIL** utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 15, del Dl 78/2010 per un importo di **200 milioni di euro**, adottando, entro il 15 settembre 2020, un **bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese**. Viene, altresì, disposto che l'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Viene disposto che fino al **31 dicembre 2020**, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, co. 1, lett. a) del decreto Cura Italia, **le pubbliche amministrazioni** organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, **applicando il**

lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Conseguentemente, si dispone che quanto previsto dal citato art. 87, c. 1, lett. a) del decreto cura Italia cessi di avere effetto dal 15 settembre 2020

In materia di Enti territoriali

Viene istituito di un **fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro** per il 2020, in favore dei **comuni in stato di dissesto finanziario** alla data del 15 giugno 2020, da destinare per il 50% ad **interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili** di proprietà dei comuni da destinare alla **Polizia di Stato e ai Carabinieri** e per il 50% ai comuni, in dissesto finanziario, i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similari

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un **fondo di 40 milioni di euro** per l'anno 2020 a favore di **comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria**. Inoltre, vengono introdotte, per il 2020, alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza.

Viene previsto che nel caso in cui i **mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti** siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Coesione territoriale e Mezzogiorno

Viene prevista la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, **per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia**

Viene incrementato di **210 milioni** complessivi, nel quadriennio 2020-2023, il **fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne** (tra cui adeguamento di immobili)

In materia di ambiente e di energia

Vengono ulteriormente **prorogati per l'anno 2020**, i termini per l'utilizzo dei **finanziamenti autorizzati** – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** e per l'abbattimento delle **barriere architettoniche a beneficio della collettività** (in particolare viene prorogato il termine di inizio dell'esecuzione al 15 settembre 2020).

Viene **modificata la disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici** oggetto di riordino, gestione e valorizzazione, di cui al terzo periodo del comma 17 dell'art. 3 del DL 351/2001.

Viene consentita, in considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il **servizio di bonifica idraulica**, di cui all'art. 62 del DL 18/2020, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di **manutenzione**

straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, la **riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010** dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ulteriori misure

Viene incrementato di **4 milioni di euro** per il 2020 il **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, delle richieste **estorsive**, dell'**usura** e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.

Viene prevista **l'estensione della disciplina della sospensione dei termini processuali** di cui all'articolo 83 del decreto- legge n. 18 del 2020, ai termini previsti per la presentazione delle querele; **l'introduzione di disposizioni con efficacia limitata al 31 ottobre 2020** concernenti il **processo civile**, in particolare: il deposito telematico degli atti, la possibilità di svolgimento delle udienze mediante il deposito telematico di note scritte e la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta

Viene modificato l'art. 103 del DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.

Viene, altresì, disposto che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal DL 18/2020 (DL "Cura Italia") e dal DL 23/2020 (DL "liquidità") e dal provvedimento in oggetto **sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze**. Viene, altresì, previsto che - limitatamente all'esercizio finanziario 2020 - alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle predette misure, si provvede con decreto del Ministro dell'economia in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della L 196/2009, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi dei decreti ministeriali sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Viene previsto la realizzazione di **percorsi formativi presso il Centro alti studi per la difesa** che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a **sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale**